

**STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "IL NOCE" ODV
CASARSA DELLA DELIZIA (PN)**

Titolo I

Disposizioni generali

Art. 1

Denominazione - Sede - Durata

1. Il 23 marzo 1986 è stata costituita un'organizzazione di volontariato ora denominata **ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "IL NOCE" ODV**, *associazione riconosciuta*, di seguito detta Associazione, con sede a Casarsa della Delizia (PN).
2. L'Associazione è stata costituita a tempo indeterminato.

Art. 2

Statuto

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, in particolare in riferimento alla Legge delega per la riforma del Terzo Settore 6 giugno 2016, n.106 ed al successive D.Lgs. Codice del Terzo Settore 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i..

Art. 3

Carattere associativo

1. L'Associazione è organizzazione estranea ad ogni attività politico-partitica, religiosa e razziale, non ha scopo di lucro, intende perseguire esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed è fondata sulla partecipazione attiva e volontaria dei suoi aderenti. Le attività dell'Associazione sono svolte prevalentemente in favore di terzi con l'apporto prevalente del lavoro volontario degli associati.
2. Essa opera prioritariamente nel territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.
3. I contenuti e la struttura dell'Associazione sono democratici, basati su principi solidaristici e consentono l'effettiva partecipazione degli aderenti alla vita ed all'attività dell'Associazione.
4. Nello svolgimento della propria attività l'associazione si avvale dell'apporto prevalente di volontari, i quali, qualora ricorra il presupposto di cui all'art. 17 del C.T.S. e s.m.i, devono esser iscritti in un apposito registro.

I volontari svolgono la propria attività per libera scelta, in modo personale, spontaneo e gratuito, esclusivamente per fini di solidarietà.

Il volontario non può essere retribuito in alcun modo, neppure dal beneficiario, e ha diritto esclusivamente al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti e condizioni stabiliti con l'ente e previsti dalla legge.

Non sono ammessi rimborsi forfettari.

Ai volontari si applicano tutte le altre disposizioni di cui all'art. 17 del C.T.S., nonché tutte le altre vigenti disposizioni di legge che li riguardano.

Art. 4

Finalità

1. L'Associazione, che ispira le sue attività ai valori della solidarietà e della condivisione, è costituita al fine di:
 - 1.1 Contribuire alla tutela dei minori in difficoltà personale e familiare e intervenire nell'opera di prevenzione del disagio sociale attraverso:
 - la promozione e la formazione del volontariato, sia individuale che familiare;
 - la sensibilizzazione del territorio alle problematiche dei minori;
 - la creazione di iniziative di sostegno scolastico e accoglienza diurna di minori considerati "a

rischio”

- l'attivazione di forme di accoglienza temporanea, anche in strutture protette, di minori in attesa di eventuale affido o adozione;
- l'attivazione di forme di accoglienza temporanea, anche in strutture protette, di nuclei familiari, volta anche all'autonomia abitativa;
- l'individuazione e la preparazione di coppie e/o singoli, aperti all'accoglienza di minori in difficoltà familiari;
- il sostegno alle famiglie nello svolgimento dei compiti educativi e di cura;
- la formazione e il tutoraggio delle famiglie per l'affido e l'adozione;
- la promozione di reti di scambio sociale e solidale tra famiglie anche favorendo iniziative di mutuo aiuto;
- la promozione di forme di solidarietà diffusa, benessere sociale, stili di vita etici e solidali.

1.2 Educare e valorizzare gli atteggiamenti che creano una cultura di pace, legalità, solidarietà e accoglienza, attraverso:

- l'informazione sui bisogni, le povertà, l'emarginazione presenti nel territorio e nei Paesi del Sud del Mondo;
- la promozione e il sostegno di iniziative, caratterizzate dalla gratuità e dalla condivisione, a favore di persone in stato di disagio sociale;
- la collaborazione con gli Enti Pubblici, Istituzioni e Organizzazioni, sia pubbliche che private, nella ricerca dei bisogni e delle cause e nella promozione di servizi, quale risposta alle necessità delle fasce più deboli della popolazione del territorio;
- lo scambio con esperienze similari a livello nazionale, europeo ed internazionale;
- la creazione di reti di sostegno, dedicate a madri, anche migranti, in collaborazione con gli Enti locali e le associazioni del territorio, in grado di accogliere i bisogni, offrire confronto, supporto e formazione anche attraverso l'apprendimento della lingua italiana;
- la sensibilizzazione, la formazione sul territorio e la realizzazione di progetti sui temi della solidarietà, dell'educazione allo sviluppo e della cooperazione decentrata;
- la promozione e la tutela della dignità umana, delle pari opportunità di ogni uomo e ogni donna, per lo sviluppo sostenibile di tutti i popoli.

Tutte le attività sopraelencate svolte sono riconducibili alle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 lettere da a) a z) del D. Lgs. 117/17 e più precisamente:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n.125, e successive modificazioni;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e

successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

2. Salvo quanto in appresso previsto è fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate.

3. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, con i conseguenti obblighi in capo all'Organo di amministrazione in sede di redazione dei documenti di bilancio.

Titolo II

Risorse ed attività economiche

Art. 5

Patrimonio sociale

1. Il patrimonio sociale dell'Associazione è formato:

- dalle entrate che sono costituite come segue:

a) - dalle quote sociali annuali ed eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'Associazione;

b) - da contributi di organismi internazionali, derivanti dallo Stato, amministrazioni pubbliche, enti locali – finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti – istituti di credito, enti in genere ed altre persone fisiche e giuridiche;

c) - da eventuali erogazioni, sovvenzioni, donazioni e lasciti di terzi o di associati, accettate dall'organo di amministrazione che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione; in particolare: 1) i lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario, previa deliberazione dell'organo di amministrazione, dal Presidente, il quale compie i relativi atti giuridici; 2) le convenzioni sono accettate con delibera dell'organo di amministrazione che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula;

d) - da eventuali entrate per servizi prestati con convenzioni e da attività commerciali e produttive marginali svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al proprio autofinanziamento;

e) - dai beni dell'Associazione, siano essi mobili, immobili e mobili registrati.

2. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati.

3. Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede dell'Associazione e consultabile da tutti gli aderenti.

4. Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini

dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 6

Durata del periodo di contribuzione

1. I contributi annuali devono essere versati, in unica soluzione, entro il mese di marzo di ogni anno. L'importo relativo viene stabilito annualmente dall'Assemblea.
2. Le quote sociali dei nuovi soci sono dovute per tutto l'anno in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione. L'aderente dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'Associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.

Art. 7

Divieto di distribuzione di utili/avanzi di gestione

1. Gli utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, neanche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 8

Responsabilità ed assicurazione

1. L'Associazione risponde solo degli impegni contratti a suo nome dagli organi statutari competenti o da soci appositamente delegati e/o autorizzati e, ad eccezione di questi, nessuno degli aderenti può essere ritenuto individualmente responsabile delle obbligazioni così contratte.
2. Gli aderenti all'Associazione che svolgono attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art.18, comma 1 del D. Lgs. 117/2017. A tal fine viene tenuto il Registro dei volontari che svolgono le loro attività in modo non occasionale ai sensi dell'art. 17, comma 1 del citato D. Lgs.
3. L'Associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni o contratti stipulati.
4. L'Associazione, previa delibera dell'organo di amministrazione, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'organizzazione stessa.

Titolo III

Associati

Art. 9

Ammissione

1. All'Associazione possono associarsi tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, età, razza, religione che si riconoscano negli obiettivi perseguiti dall'Associazione stessa. Il numero degli associati, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge vigente.
2. L'ammissione dei soci ordinari viene deliberata dall'organo di amministrazione, previa presentazione di domanda scritta da parte del richiedente, ed ha effetto all'atto del versamento della quota sociale: la deliberazione viene comunicata all'interessato in qualunque forma (anche verbale) e annotata nel Libro degli associati ai sensi dell'art. 23, comma 1) del citato D. Lgs. L'eventuale provvedimento di diniego di ammissione, esaurientemente motivato, deve essere comunicato per iscritto all'aspirante socio entro 60 (sessanta) giorni.
3. Le procedure di ammissione, tesseramento e mantenimento della qualifica di Socio, nonché la relativa documentazione, verranno stabilite e potranno essere modificate dall'organo di amministrazione dell'Associazione. Tali procedure, pur nel rispetto delle normative vigenti, dovranno essere improntate alla massima semplificazione e trasparenza.
4. La qualità di aderente e associato non è trasmissibile e sono espressamente escluse partecipazioni temporanee.

Art. 10

Diritti degli associati

1. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.
2. Gli associati, purché in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto a partecipare alle riunioni dell'Assemblea, a essere eletti negli organi dell'Associazione, a eleggerli e ad approvare il bilancio.
3. Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalla Legge e hanno diritto di esaminare i libri associativi secondo la seguente modalità: presa di visione diretta presso la sede dell'Associazione.
4. Gli associati hanno diritto ad essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata per l'Associazione nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del D.Lgs. 117/2017.

Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Art. 11

Doveri

1. Gli associati svolgono l'attività a favore dell'Associazione senza fini di lucro.
2. Essi hanno l'obbligo di svolgere tutte le attività concordate in modo conforme agli scopi dell'Associazione, ed esse sono fornite a titolo personale, volontario e gratuito. Tutte le cariche associative sono gratuite, salvo il rimborso delle spese, effettuate nell'interesse dell'Associazione, effettivamente sostenute e documentate.
3. Le prestazioni e le attività degli associati nell'ambito associativo sono rese con assoluta esclusione di ogni e qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato od autonomo ed ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale.
4. Il comportamento verso gli altri associati, nei confronti di quanti a diverso titolo partecipano alla vita associativa e all'esterno dell'Associazione deve essere improntato all'assoluta correttezza e buona fede, lealtà ed onestà.
5. Gli associati si impegnano, altresì, al versamento di un contributo annuale ed a partecipare alle spese, almeno per l'importo che sarà determinato annualmente dall'Assemblea, su proposta dell'organo di amministrazione. Il contributo associativo è intrasmissibile e non è rivalutabile.

Art. 12

Recesso ed esclusione

1. La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
2. Ciascun associato può in qualsiasi momento recedere dall'Associazione dando opportuna comunicazione scritta.
3. L'associato che contravvenga ai doveri indicati dal presente statuto, non ottemperi alle disposizioni regolamentari o alle deliberazioni dell'organo di amministrazione, svolga attività in contrasto o concorrenza con quella dell'Associazione, può essere escluso dall'Associazione con deliberazione motivata dell'organo di amministrazione.
4. Il socio escluso potrà proporre ricorso avverso la deliberazione di esclusione all'Assemblea dei soci facendone richiesta a mezzo lettera raccomandata, inviata al Presidente, entro 30 (trenta) gg. dal ricevimento del provvedimento di esclusione. Il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea in occasione della prima riunione ordinaria. La Perdita, per qualsiasi caso, della qualifica di socio, non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Titolo IV

Organi dell'Associazione

Art. 13

Organi

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) - l'Assemblea;
- b) - l'Organo di amministrazione;
- c) - il Presidente;
- d) - il Collegio dei revisori dei conti (facoltativo);
- e) - l'Organo di controllo (facoltativo);
- f) - il Revisore legale dei conti (facoltativo).

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito **alcun compenso**, salvo il **rimborso delle spese** effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 14

Composizione dell'Assemblea

- 1. L'Assemblea è composta da tutti i soci in carica.
- 2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ovvero, in caso di sua assenza, da persona designata dall'Assemblea stessa.
- 3. All'Assemblea ogni avente diritto può presenziare personalmente o può conferire delega ad altro socio; ciascun socio può raccogliere una sola delega per ciascuna Assemblea.

Art. 15

Convocazione dell'Assemblea

- 1. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente.
- 2. Il Presidente convoca l'Assemblea con avviso scritto, anche per via elettronica, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione, da inviarsi a ciascun associato almeno 15 (quindici) giorni prima della data di riunione dell'Assemblea.
- 3. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, entro e non oltre il 30 (trenta) aprile.
- 4. Gli organi dell'Associazione, alla natural scadenza dell'incarico, resteranno in carica fino alle nuove elezioni che avverranno in occasione dell'approvazione del Bilancio relativo all'esercizio di scadenza.
- 5. L'Assemblea può essere convocata ogni qualvolta il Organo di amministrazione lo ritenga necessario o su richiesta motivata di almeno un decimo dei soci; in questo caso l'Assemblea dovrà aver luogo entro il mese successivo a quello della richiesta; la convocazione potrà essere recapitata ai soci almeno 10 (dieci) giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea.

Art. 16

Validità dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci; quella straordinaria con la presenza dei 2/3 (due terzi) dei soci; in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo la prima, l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti, l'Assemblea straordinaria con la presenza, in proprio o per delega, di almeno 1/3 (un terzo) dei soci, salvo quanto diversamente previsto nel presente statuto.

Art. 17

Votazioni e deliberazioni dell'Assemblea

1. Le votazioni di regola avvengono nominalmente per alzata di mano. Le votazioni concernenti persone saranno sempre assunte a scrutinio segreto.

2. L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza di voti dei soci presenti /rappresentati.
3. Per le deliberazioni di modifica dello statuto occorre il voto favorevole della maggioranza degli associati.
4. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Art. 18

Verbalizzazione dell'Assemblea

1. Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto dal segretario o in caso di sua assenza da un componente dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente.
2. Il verbale può essere consultato da tutti gli associati che hanno il diritto di trarne copia.

Art. 19

Compiti dell'Assemblea

1. All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

- in sede ordinaria:

- a) - discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni dell' Organo di amministrazione e dei revisori dei conti;
- b) - eleggere e revocare i membri degli organi sociali;
- c) - deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- d) - fissare, su proposta dell'Organo di amministrazione, il contributo annuale ed i limiti di rimborso delle spese;
- e) - deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'Associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere, nei vari settori di competenza;
- f) - deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario, sottoposto alla sua approvazione dall'Organo di amministrazione;

- in sede straordinaria:

- a) - deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione all'Associazione;
- b) - deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
- c) - deliberare sul trasferimento della sede dell'Associazione;
- d) - deliberare sui ricorsi presentati dai soci esclusi;
- e) - deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario, sottoposto alla sua approvazione dall'Organo di amministrazione;
- f) - deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 20

Organo di amministrazione

1. L'organo di amministrazione è composto da 7 (sette) membri eletti dall'Assemblea tra gli associati.
2. In caso di dimissioni o decadenza dei componenti, l'organo di amministrazione sarà integrato dai membri mancanti attingendo dalla lista dei non eletti in base al numero dei voti ricevuti.
3. L'organo di amministrazione si riunisce validamente con la presenza di almeno 4 (quattro) amministratori e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Ogni membro ha diritto ad un voto, in caso di parità nella votazione prevarrà quello del Presidente; non è ammessa delega.
4. L'organo di amministrazione è convocato dal Presidente con avviso scritto, anche per via elettronica, contenente l'ordine del giorno, da recapitarsi a tutti gli amministratori, a cura del

Presidente almeno 8 (otto) giorni prima della data di convocazione.

5. In caso di assoluta urgenza l'organo di amministrazione può essere convocato, anche con preavviso inferiore, a mezzo telegramma o comunicazione telefonica.

6. Nella prima seduta, convocata dal Presidente dell'Associazione, l'organo di amministrazione elegge tra i propri componenti il Presidente dell'Associazione, il Vicepresidente, ed il Segretario.

Art. 21

Durata e funzioni

1. Gli amministratori eletti durano in carica per un periodo di 3 (tre) anni e sono rieleggibili; il loro incarico può essere revocato dall'Assemblea.

2. L'Organo di amministrazione svolge tutte le attività esecutive dell'Associazione, rispettando le indicazioni di carattere generale assunte dall'Assemblea.

3. L'Organo di amministrazione si riunisce almeno ogni tre mesi e quando ne facciano richiesta almeno 4 (quattro) amministratori. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

4. L'Organo di amministrazione:

a) - svolge tutte le funzioni che si riferiscono alla gestione dell'Associazione e che sono necessarie al raggiungimento dei suoi scopi;

b) - predisporre il rendiconto consuntivo ed il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, la relazione dell'attività svolta ed i programmi futuri;

c) - cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;

d) - approva le singole spese di carattere ordinario ed amministra il patrimonio dell'Associazione;

e) - sottopone all'Assemblea degli aderenti proposte di modifica dello statuto;

f) - delibera l'ammissione e l'esclusione dei soci;

g) - provvede ad ogni altra incombenza attribuitagli dall'Assemblea, dallo statuto e da disposizioni legislative.

5. Nell'esecuzione dei propri compiti l'Organo di amministrazione può farsi assistere da tecnici da esso nominati, nel numero massimo di cinque, i quali possono partecipare alle riunioni dell'Organo di amministrazione senza diritto di voto.

Art. 22

Il Presidente

1. Il Presidente dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

2. Il Presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano la stessa; in caso di assenza o impedimento è sostituito dal vice Presidente con gli stessi poteri.

3. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione e cura l'ordinato svolgimento dei lavori.

4. Il Presidente sottoscrive il verbale dell'Assemblea e dell'Organo di amministrazione curandone la custodia presso la sede dell'Associazione.

5. In caso di impossibilità e/o impedimento del Presidente a svolgere le sue funzioni, esse sono assunte dal vice Presidente.

Art. 23

Il Segretario

1. L'Associazione ha un Segretario nominato dall'Organo di amministrazione il quale coordina le attività associative ed inoltre:

a) - cura la verbalizzazione delle riunioni dell'Organo di amministrazione e dell'Assemblea;

b) - provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli associati;

c) - cura la tenuta e la conservazione degli atti dell'Associazione;

- d) - è responsabile della corrispondenza dell'Associazione;
 - e) - provvede alla tenuta della contabilità, all'assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi nonché alla conservazione della documentazione relativa alle entrate ed alle spese e degli inventari dei beni dell'Associazione;
 - f) - svolge i compiti di economo ed esercita ogni altra funzione attribuitagli dal regolamento o conferitagli dall'Organo di amministrazione o dal Presidente.
2. Le mansioni di cui alle precedenti lettere e) e f) possono essere attribuite ad un altro membro dell'Organo di amministrazione.

Art. 24

Collegio dei revisori dei conti (organo facoltativo)

1. Il Collegio dei revisori dei conti è nominato dall'Assemblea e dura in carica tre anni. E' composto da 3 (tre) membri, la cui funzione è controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione della approvazione del bilancio consuntivo. Esso elegge nel suo interno un Presidente.
2. Il Collegio dei revisori può essere invitato a partecipare alle riunioni del Organo di amministrazione senza diritto di voto.

Art. 25

Organo di controllo (Collegiale o monocratico)

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 30 c. 2 del D. Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede obbligatoriamente alla nomina di un organo di controllo, anche monocratico, cui si applicano l'art. 2399 C.C. e le ulteriori prescrizioni di cui all'art. 30 D. lgs. n. 117/2017.

Art. 26

Revisore legale dei conti

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 31 c. 1 del D. Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti.

Titolo V

Il bilancio

Art. 27

Bilancio consuntivo e preventivo

1. Il bilancio dell'Associazione è annuale e decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno ed è redatto nelle forme previste dall'Art. 13 c. 1-2 e dall'Art. 14 c. 1 del D.Lgs. 117/2017.
2. I bilanci consuntivo e preventivo sono redatti dall'organo di amministrazione e depositati presso la sede sociale dell'Associazione almeno trenta giorni prima dell'assemblea che dovrà approvarli. Copia dei bilanci può essere chiesta da tutti gli aderenti.
3. Nel bilancio debbono essere indicati i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti e debbono essere previste le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'Assemblea.
4. Il bilancio consuntivo deve essere sottoposto all'Assemblea per la sua approvazione entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.
5. Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 4.
6. Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, nè all'atto del suo scioglimento, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Titolo VI

Norme finali e transitorie

Art. 28

Regolamento interno

1. Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno, da elaborarsi a cura dell' Organo di amministrazione.

Art. 29

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e l'associazione che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere decisa da un Arbitro Unico, nominato dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la società, su istanza della parte più diligente.

2. L'Arbitro dovrà decidere entro 60 (sessanta) giorni dalla accettazione della nomina, in via irrituale secondo diritto e le sue determinazioni vincoleranno le parti.

L'Arbitro determinerà come ripartire tra le parti le spese dell'arbitrato.

3. Sono soggette alla presente disciplina anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le vigenti disposizioni di legge.

Art. 30

Scioglimento

1. L'Associazione si estingue per delibera dell'Assemblea secondo le modalità di cui all'art. 27 del Codice civile:

a) - quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;

b) - per le altre cause di cui all'art. 27 del Codice civile.

2. In caso di scioglimento o cessazione dell'attività dell'Associazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, indicati dall'assemblea che delibera lo scioglimento. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 31

Rinvio

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge, ai regolamenti vigenti ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

VISTO: IL PRESIDENTE